

Statuto di cui alla DGR n. 1320 del 31 luglio 2009	Modifiche
STATUTO DELLA "SAUIE S.R.L." Art. 1 - Denominazione e Sede 1. La società si denomina "SAUIE S.r.l.". 2. La società ha sede legale in Napoli. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione del Consiglio di amministrazione deve essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea dei soci. 3. Possono essere istituite o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di amministrazione. Art.2 - Oggetto 1. La società ha per oggetto sociale la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del	1. La società ha per oggetto sociale la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo

soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare della SAUIE medesima, nonché dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati. 2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società si conforma alle disposizioni e normative di settore ed a quanto previsto dal presente statuto. 3. I beni mobili ed immobili di proprietà del socio unico attribuiti alla gestione della società, sono univocamente individuati e conferiti, in affidamento diretto, alla società mediante apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione Campania. I servizi da svolgere in ordine ai beni affidati sono definiti unilateralmente, per ciascun bene o gruppo di beni, da parte del socio unico nelle relative convenzioni. 4. La società può diventare proprietaria di beni immobili e	pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare della SAUIE medesima, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati, nonché delle funzioni proprie del <u>soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.</u> 3. I beni mobili ed immobili di proprietà del socio unico attribuiti alla gestione della società, sono univocamente individuati e conferiti, in affidamento diretto, alla società mediante apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione Campania. I servizi da svolgere in ordine ai beni affidati <u>e alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti</u>, sono definiti unilateralmente, per ciascun bene o gruppo di beni <u>o specifici servizi</u>, da parte del socio unico nelle relative convenzioni.
--	---

mobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, conferiti con atto della Giunta regionale.

5. La società opera, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, esclusivamente in favore della Regione Campania, senza potere svolgere prestazioni in favore di altri soggetti, sia pubblici che privati, né in affidamento diretto né con gara, e senza potere detenere partecipazioni in altre società o enti. La Regione Campania esercita sulla SAUIE s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in virtù dei poteri di indirizzo e di controllo previsti nel presente statuto.

6. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.320,00= (diecimila trecentoventi/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c. c. Il capitale è interamente

detenuto dal socio unico Regione Campania; le relative quote non possono formare oggetto di pegno a favore di terzi. Nel caso di aumento di capitale sociale, la sottoscrizione è riservata esclusivamente al socio unico.

2. La partecipazione al capitale sociale è riservata esclusivamente alla Regione Campania. Nessun altro soggetto, pubblico o privato, può assumere la qualità di socio.

Art. 4- Assemblea dei soci

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore generale, la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale, la determinazione del loro compenso.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata spedita al socio unico Regione Campania nella sua sede legale, almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Dirigente del Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali può, altresì, chiedere la convocazione della Assemblea tramite l'organo competente.

3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo deve essere convocata rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno.

5. L'Assemblea è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, il Collegio sindacale e, ove nominato, il revisore e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

6. Il socio unico può liberamente farsi rappresentare in Assemblea.

7. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del

Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'intervenuto.

8. Il Presidente accerta il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, verifica se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, stabilisce le modalità di votazione, regola la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

10. L'impugnazione delle decisioni dell'Assemblea, che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo, può essere proposta da ciascun amministratore e dal Collegio sindacale, nel termine di tre mesi dalla trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea.

11. Possono essere impugnate,

senza limite di tempo, le deliberazioni che esulano dall'oggetto sociale.

12. La trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea deve essere fatta tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 5 - Consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri o, in alternativa, da un Amministratore unico. Ai fini del presente statuto, ogni riferimento al Consiglio di amministrazione si intende effettuato all'Amministratore unico, ove designato in alternativa a detto Consiglio.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono nominati dall'Assemblea, su designazione vincolante della Giunta Regionale.

3. Al Presidente possono essere conferite, dal Consiglio di amministrazione, specifiche deleghe per il compimento di atti di gestione e amministrazione ordinaria. Nessun altro componente del

Consiglio di amministrazione, diverso dal Presidente, può essere delegato allo svolgimento di specifici compiti o attività.

4. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per un periodo di non più di tre anni.

5. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o possono potenzialmente esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della società o con quella dei soci. Non possono essere designati e nominati coloro che si ritrovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 e in quelle previste dall'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

6. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci né essere amministratori in

società concorrenti, salva autorizzazione dell'Assemblea.

7. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti del potere di direzione, controllo, vigilanza e coordinamento del socio unico, è investito dei poteri di gestione della società e può compiere, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di beni pubblici e regionale concernente l'amministrazione e la gestione dei beni di proprietà della Regione Campania, e nei limiti di cui

al successivo comma 8, tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che, per legge o per statuto, sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

8. Gli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e gli atti che impegnano la società per più di due esercizi finanziari, possono essere validamente compiuti solo se preventivamente approvati dalla Regione Campania, con decreto del Dirigente del Settore Demanio e

8. Gli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e gli atti che impegnano la società per più di due esercizi finanziari, possono essere validamente compiuti solo se preventivamente approvati dalla Regione Campania, con decreto del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, ovvero del Dirigente del Settore Assistenza Sociale

Patrimonio. Le proposte di atti, da sottoporre all'approvazione della Regione, devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa. 9. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il termine massimo di trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo, il piano di gestione. 10. In considerazione della natura "in house" della società, il Consiglio di amministrazione deve presentare trimestralmente al Presidente della Giunta o all'Assessore delegato che, ove occorra, ne riferisce alla Giunta, una relazione sulle attività svolte e su quelle che intende svolgere, contenente anche lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 11. La mancata presentazione della relazione, per due successive scadenze, comporta la decadenza del Consiglio di amministrazione. 12. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta	<u>segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.</u> Le proposte di atti, da sottoporre all'approvazione della Regione, devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa.
---	--

richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

13. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Salvo che per l'approvazione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio, quando ricorrano ragioni di urgenza, può essere convocato in via straordinaria almeno 48 ore prima della seduta.

14. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

15. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

16. Per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio delibera con la maggioranza degli intervenuti; qualora il numero

dei voti espresso dai consiglieri fosse pari, prevale la delibera votata dal Presidente.

17. Al Presidente è demandato il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione.

18. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora cagionino un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate, entro tre mesi, dagli amministratori assenti o dissenzienti e dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

19. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in alternativa, all'Amministratore unico.

20. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, nonché derivanti dalle delibere adottate, salvo che abbiano fatto constatare il

proprio dissenso.

21. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si applica la disposizione di cui all'art. 2386 c.c.

Art.6 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea su designazione vincolante della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione. Può essere scelto anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza con la società.

2. Il Direttore generale è assunto con rapporto a tempo determinato, con scadenza coincidente con la scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Egli deve possedere requisiti di alta professionalità e non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Direttore generale percepisce un compenso il cui importo è determinato dall'Assemblea, in misura comunque non superiore a quello previsto per i Dirigenti di Settore della Regione Campania.

4. II Direttore generale è tenuto ad uniformarsi alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione. Egli collabora con il Presidente o con l'Amministratore unico alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione agli organi della società per l'approvazione, nonché per il controllo dei risultati. Inoltre, egli provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società e alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo e preventivo e di ogni altro atto necessario alle valutazioni gestionali e finanziarie.

5. Il Direttore generale può ricevere specifiche procure dal Consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei compiti di gestione della società, e svolge tutte le attività attinenti all'organizzazione del funzionamento della stessa, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi.

Art. 7 - Controllo sociale

1. L'esercizio, da parte della Regione Campania, dei poteri di

1. L'esercizio, da parte della Regione Campania, dei poteri di indirizzo e controllo sulla società

indirizzo e controllo sulla società è effettuato, oltre che dal Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2007, dalla Giunta Regionale, dall'Assessore competente e dal Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio. 2. Alla Giunta Regionale competono: a) l'indicazione, con effetto vincolante per l'Assemblea, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del componente che assume le funzioni di Presidente, ovvero dell'Amministratore unico; b) l'assenso preventivo in ordine all'eventuale incarico ad un revisore o ad una società di revisione per il controllo contabile della società; c) l'indicazione, con effetto vincolante per l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, con specificazione della natura e della durata dell'incarico; d) l'approvazione preventiva del piano di gestione, predisposto dal Consiglio di	è effettuato, oltre che dal Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2007, dalla Giunta Regionale, dall'Assessore competente, dal Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, <u>ovvero dal Dirigente del Settore Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.</u>
---	--

amministrazione, e le successive variazioni apportate al piano medesimo. 3. All'Assessore al Demanio e Patrimonio competono: a) l'adozione di iniziative e la formulazione di proposte concernenti atti e attività di competenza della Giunta Regionale; b) l'individuazione, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Giunta Regionale e dall'Assemblea, di ulteriori e più dettagliati obiettivi, programmi e strategie. 4. Al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio competono: a) l'approvazione preventiva degli atti del Consiglio di Amministrazione che impegnano la società per più di due esercizi finanziari e, comunque, degli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) la vigilanza e il controllo sull'attività esercitata dalla società al fine di verificarne la correttezza, la regolarità e la rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza; c) l'esercizio di poteri ispettivi sull'andamento e sulla	3. All'Assessore al Demanio e Patrimonio, <u>ovvero all'Assessore all'Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti,</u> competono: 4. Al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, <u>ovvero al Dirigente del Settore Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti,</u> competono:
--	--

regolarità della gestione; d) la segnalazione all'Assessore al Demanio e Patrimonio di eventuali gravi disfunzioni o anomalie, al fine dell'adozione di atti e iniziative consequenziali. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2007, la società è tenuta, nell'acquisto di beni o servizi, al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa regionale, statale e comunitaria e, per l'assunzione di personale, a procedure di selezione comparativa pubblica. 6. La società è, altresì, tenuta al rispetto della vigente normativa regionale e degli atti di indirizzo provenienti dalla Giunta regionale, nei limiti di compatibilità con la propria natura societaria e con le previsioni del presente statuto. 7. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di	d) la segnalazione all'Assessore al Demanio e Patrimonio, ovvero <u>all'Assessore all'Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti,</u> di eventuali gravi disfunzioni o anomalie, al fine dell'adozione di atti e iniziative consequenziali. 7. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni <u>con i competenti Settori della</u> Giunta Regionale, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di dettaglio delle modalità operative
---	--

dettaglio delle modalità dell'affidamento.
operative dell'affidamento.

8. La Giunta Regionale può, in qualunque momento, assegnare alla società obiettivi specifici con carattere vincolante per gli organi della società.

9. La Regione Campania può, in qualunque momento, convocare il Consiglio di amministrazione al fine di relazionare sull'andamento della gestione o su specifiche questioni. Allo stesso modo, la Regione Campania può, in qualunque momento, convocare il Collegio sindacale, al fine di relazionare sull'attività, svolta ai sensi dell'articolo 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

10. La società deve indicare la titolarità delle azioni in capo al socio unico Regione Campania negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis 2° comma c.c.

Art. 8 - Controllo legale dei conti

1. Il socio unico Regione Campania in Assemblea nomina il Collegio sindacale e, eventualmente, un revisore, determinandone competenze e poteri. Tali organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il controllo legale dei conti è svolto dal Collegio sindacale e ad esso, nei casi previsti, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Art.9 - Bilancio ed utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno. Entrambi i documenti approvati devono essere depositati nel Registro delle Imprese entro trenta

giorni dall'approvazione.

3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, sono ripartiti come segue:

a) il cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite di legge;

b) il residuo è destinato secondo la volontà dell'Assemblea.

4. Gli utili netti, derivanti dalla attività di gestione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare proveniente dal soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, devono essere destinati alle ulteriori attività di gestione del suddetto patrimonio, previa iscrizione nello specifico e separato capitolo di bilancio.

Art. 10 - Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori assorbe le

4. Gli utili netti, derivanti dalla attività di gestione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare proveniente dal soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli e delle relative funzioni di assistenza ai non vedenti, devono essere destinati alle ulteriori attività di gestione del suddetto patrimonio e delle succitate funzioni, previa iscrizione nello specifico e separato capitolo di bilancio.

funzioni degli amministratori.

2. L'Assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

3. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è efficace per tutta la durata della liquidazione.

4. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente, in base al deliberato dell'Assemblea, i poteri di realizzare, alle condizioni che ritengano opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

5. Nel corso della liquidazione, l'Assemblea dei soci è riunita a cura dei liquidatori o su richiesta del socio unico.

6. I liquidatori hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, amministrazioni pubbliche o soggetti privati, e di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti.

Art.11 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.

FIRMATO:

-------	--